

SERVIZIO DI NOLEGGIO A FAVORE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA DI IMPIANTI SPORTIVI PRIVATI PER UTILIZZO DA PARTE DI ISTITUTI SCOLASTICI DI SECONDO GRADO SITI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER GLI AA.SS. 2025/2026, 2026/2027.

CIG: fornito dalla piattaforma telematica in sede di perfezionamento della procedura.

CAPITOLATO SPECIALE

Art. 1. Oggetto

Ai sensi della Legge 23/1996 compete alle Province la realizzazione, la fornitura e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. La Legge 56/2014 ha elencato la gestione dell'edilizia scolastica tra le funzioni fondamentali delle Province. Successivamente la Legge Regionale 13/2015 ha confermato tra le funzioni delle Province la gestione dell'edilizia scolastica, ivi compresi gli interventi di costruzione, al fine di garantire il soddisfacimento degli spazi destinati all'attività didattica. L'attività di scienze motorie e sportive rientra tra le materie curriculari previste dai programmi ministeriali di tutte le scuole secondarie di secondo grado e pertanto in relazione agli obblighi previsti dalla normativa vigente è compito della Provincia garantire il regolare svolgimento dell'attività di scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria superiore, mettendo a disposizione degli studenti un impianto sportivo idoneo a consentire lo svolgimento della suddetta attività curricolare.

Sulla base di una prima ipotesi di "Piano Assegnazione Palestre a.s. 2025/26", nel quale sono indicati gli impianti sportivi assegnati a ciascun istituto scolastico, si evidenzia che:

- Il liceo scientifico "L. Spallanzani" di Reggio Emilia non dispone di una propria struttura sportiva;
- l'impianto sportivo di cui sono dotati il Liceo Artistico "G. Chierici", l'Istituto Superiore Liceale "Matilde di Canossa", l'Istituto "Scaruffi-Levi-Tricolore" e l'istituto "Filippo Re" di Reggio Emilia non è sufficiente a coprire l'effettivo e complessivo fabbisogno della popolazione scolastica frequentante i suddetti istituti scolastici.

Pertanto si rende necessario reperire sul territorio del comune di Reggio Emilia impianti sportivi privati idonei a consentire lo svolgimento per gli aa.ss. 2025/2026 e 2026/2027 dell'intero fabbisogno orario curricolare di scienze motorie e sportive degli studenti degli istituti scolastici sopra elencati.

Art. 2. Caratteristiche tecniche e durata dell'appalto

Si richiede il noleggio a favore della Provincia di Reggio Emilia di n. 2 (due) impianti sportivi privati idonei per lo svolgimento dell'attività di scienze motorie e sportive. L'affidamento è suddiviso in due lotti identici, ciascuno avente le seguenti caratteristiche:

LOTTO 1

1. essere in regola con la normativa di settore in materia di agibilità, sicurezza, igiene (certificazioni di regolarità tecnica e sanitaria, rispondenza alle norme di sicurezza

- per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi nonché alle norme CONI per l'impiantistica sportiva);
2. superficie area sportiva indoor pari ad almeno mq. 750 e dotati di idonei locali di servizio (spogliatoi, servizi igienici, locali in cui immagazzinare attrezzature sportive);
 3. disponibilità di attrezzature sportive (impianto da volley, da basket, ecc.) nonché di area outdoor;
 4. disponibilità oraria per un massimo di 36 ore settimanali, dal lunedì al sabato, dalle ore 7.50 alle ore 13.50, per gli aa.ss. 2025/2026 e 2026/2027, con inizio utilizzo due settimane dopo la data di inizio dell'anno scolastico (per l'articolazione dell'anno scolastico si rimanda alla Deliberazione di Giunta regionale n. 353 del 26 marzo 2012) per un totale massimo di n. 1188 ore all'anno (36 ore settimanali per 33 settimane);
 5. presenza di un'area per il carico e lo scarico degli studenti dal pullman.

LOTTO 2

1. essere in regola con la normativa di settore in materia di agibilità, sicurezza, igiene (certificazioni di regolarità tecnica e sanitaria, rispondenza alle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi nonché alle norme CONI per l'impiantistica sportiva);
2. superficie area sportiva indoor pari ad almeno mq. 750 e dotati di idonei locali di servizio (spogliatoi, servizi igienici, locali in cui immagazzinare attrezzature sportive);
3. disponibilità di attrezzature sportive (impianto da volley, da basket, ecc.) nonché di area outdoor;
4. disponibilità oraria per un massimo di 36 ore settimanali, dal lunedì al sabato, dalle ore 7.50 alle ore 13.50, per gli aa.ss. 2025/2026 e 2026/2027, con inizio utilizzo due settimane dopo la data di inizio dell'anno scolastico (per l'articolazione dell'anno scolastico si rimanda alla Deliberazione di Giunta regionale n. 353 del 26 marzo 2012) per un totale massimo di n. 1188 ore all'anno (36 ore settimanali per 33 settimane);
5. presenza di un'area per il carico e lo scarico degli studenti dal pullman.

Il calendario di utilizzo orario dettagliato da parte degli istituti scolastici verrà comunicato solo contestualmente all'avvio di ogni anno scolastico.

Art. 3. Obblighi del soggetto affidatario

Il soggetto affidatario si impegna ad individuare un referente di gestione, il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Provincia di Reggio Emilia, nonché alla Direzione scolastica dell'istituto utilizzatore.

In particolare, spetta al soggetto affidatario l'obbligo di:

- accordarsi e convenire con l'istituto scolastico gli orari di utilizzo giornaliero per garantire il servizio di apertura, custodia e chiusura dell'impianto per il tempo necessario allo svolgimento dell'attività curricolare di scienze motorie e sportive, impegnandosi a disattivare e riattivare eventuali impianti antifurto, attivare l'illuminazione, impedire l'accesso ad estranei e a verificare la chiusura, sia durante il cambio dell'ora quando il personale scolastico ausiliario si allontana dall'impianto che

alla fine dell'orario di utilizzo giornaliero, nonché lo stato generale di conservazione dell'impianto;

- effettuare il servizio di pulizia per mettere a disposizione dell'istituzione scolastica l'impianto sportivo ed i locali di servizio annessi già puliti negli orari convenuti prima dell'attività didattica, nonché effettuare il servizio di pulizia a conclusione dell'attività didattica stessa;
- mettere a disposizione della scuola locali in cui immagazzinare proprie attrezzature.

Tutte le spese relative al servizio di pulizia (nei termini indicati al precedente secondo capoverso del presente articolo), alle utenze, alla sorveglianza e alla manutenzione dell'impianto sportivo connesse allo svolgimento dell'attività curricolare di scienze motorie e sportive degli studenti delle scuole utilizzatrici sono completamente a carico del soggetto affidatario.

Nel caso in cui l'impianto non possa essere utilizzato, a seguito della necessità di effettuare interventi alle strutture ed agli impianti non posticipabili al periodo di chiusura previsto dal calendario scolastico regionale delle scuole, dovrà darne comunicazione scritta alla scuola ed alla Provincia – Servizio Sicurezza sismica, Edilizia e Programmazione scolastica - con un preavviso di almeno 15 giorni. E' previsto in capo al soggetto affidatario l'onere di mettere a disposizione della scuola un impianto alternativo con le caratteristiche di cui al presente capitolato.

Art. 4. Obblighi degli istituti scolastici utilizzatori dell'impianto sportivo

Il Dirigente Scolastico dell'Istituto utilizzatore dovrà garantire un corretto utilizzo dell'impianto che gli verrà messo a disposizione in esito al presente affidamento diretto ed il rispetto e la conservazione delle attrezzature esistenti.

L'Istituto scolastico assume l'obbligo di custodia e deve restituire i locali, arredi e attrezzature nello stesso stato di conservazione in cui si trovavano al momento della consegna. Assume inoltre pienamente ed incondizionatamente ogni responsabilità civile per danni che possono derivare a persone e cose per colpa, negligenza o per uso improprio dell'impianto, e delle relative attrezzature ed arredi presenti, durante l'orario assegnato o conseguente ad esso, esonerando la Provincia da eventuali responsabilità.

A tal fine l'Istituto si impegna, prima dell'utilizzo dell'impianto sportivo, a stipulare una Polizza Assicurativa per la RCT, eventualmente estendendo alla palestra in oggetto, quella già stipulata per l'attività propria.

In caso di non utilizzo dell'impianto, a seguito del mancato svolgimento dell'attività di scienze motorie e sportive, dovrà darne comunicazione scritta al soggetto affidatario e alla Provincia - Servizio Sicurezza sismica, Edilizia e Programmazione scolastica con un preavviso di almeno 2 giorni.

Art. 5. Importo alla base dell'affidamento

L'importo orario alla base dell'affidamento del presente servizio per ciascun lotto ammonta ad € 19,00 (IVA 22% esclusa) per un numero massimo di n. 2376 ore totali suddivise in n. 1188 ore per due anni scolastici ex punto 4. art. 2 del presente capitolato, per un importo massimo complessivo pari a netti € 45.144,00.

Si precisa che, per ciascun lotto, il numero complessivo delle ore annue assegnate potrà essere inferiore al numero massimo sopra riportato di n. 1188 ore per ogni anno scolastico, qualora il fabbisogno orario complessivo risultante dal "Piano Assegnazione Palestre a.s. 2025/26" risulti inferiore.

Con riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, non prevedendosi rischi da interferenze in merito alla sicurezza, si ritiene non necessaria la redazione del DUVRI e non si prevedono oneri per la sicurezza necessari alla eliminazione dei rischi da interferenze, in quanto trattasi di ore a fruizione esclusiva da parte degli istituti scolastici utilizzatori dell'impianto sportivo.

Art. 6. Modalità di valutazione del preventivo e affidamento del servizio

L'assegnazione del servizio avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 tramite piattaforma SATER ad operatori economici aventi disponibilità di impianti sportivi siti nel Comune di Reggio Emilia, ove hanno sede gli istituti scolastici sopra elencati, aventi le caratteristiche di cui al presente capitolato.

Successivamente alla presentazione di preventivi, la congruità delle proposte verrà valutata sulla base dei seguenti parametri:

A) caratteristiche tecniche dell'impianto, quali ad esempio superficie area sportiva indoor, tipologia di attrezzature sportive fisse e mobili presenti (impianto da volley, da basket, ecc.), disponibilità di area outdoor, nonché migliorie liberamente proposte rispetto alla descrizione puntuale del servizio richiesto di cui all'art. 2 del presente capitolato, laddove siano ritenute funzionali all'attività didattica di scienze motorie e sportive degli istituti scolastici utilizzatori.

B) valore complessivo calcolato rispetto al monte ore e alla tariffa oraria offerta.

Nessun compenso spetta alle ditte partecipanti per la partecipazione alla presente procedura. I preventivi presentati non saranno restituiti.

La Provincia si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere o meno all'affidamento dell'appalto. In caso di mancato affidamento, gli operatori economici offerenti non vanteranno nei confronti della Provincia alcun diritto di rimborso spese o risarcimento danni, sia per danno emergente che per lucro cessante.

Art. 7. Termini e modalità di presentazione del preventivo

Le offerte, predisposte in conformità del presente capitolato, dovranno essere formulate tramite piattaforma SATER entro i termini stabiliti e dovranno contenere la seguente documentazione, che ne costituisce parte integrante.

Documentazione amministrativa e tecnica secondo le specifiche e la modulistica indicata dalla piattaforma e così denominata:

- dichiarazione titolare effettivo;
- dichiarazioni integrative con accettazione dell'Addendum ai protocolli per la legalità, del Protocollo contro il lavoro nero ed irregolare e dell'allegato privacy.
- planimetria degli impianti sportivi e dei servizi ad essa annessi.

Offerta Economica:

L'importo a base d'asta per ciascun lotto è pari a € 45.144,00 netti, facendo riferimento ad una stima massima di ore pari a n. 2376 su due anni scolastici e ad un costo orario di € 19,00 (iva esclusa).

L'operatore economico deve presentare l'offerta economica, che si compone di:

- **allegato economico**, predisposto dalla presente amministrazione, nel quale si deve esprimere la tariffa oraria offerta, non maggiore rispetto a quella a base di gara (€ 19,00) e il valore complessivo in riferimento al monte ore complessivo stimato in n. 2376;
- **valore complessivo**, inserito nella tabella predisposta dalla piattaforma, calcolato come il prodotto tra la tariffa oraria offerta e monte ore stimato in n. 2376;
- **relazione tecnica**, redatta su carta intestata e firmata digitalmente, massimo di 4 facciate formato "Arial 12", comprendente la descrizione delle caratteristiche dell'impianto sportivo messo a disposizione e delle attrezzature sportive fisse o mobili presenti, funzionali allo svolgimento dell'attività curricolare di scienze motorie e sportive, della disponibilità oraria di utilizzo, dei servizi annessi quali spogliatoi, docce, servizi, e relativi arredi, nonché di quant'altro sia ritenuto utile alla comprensione e valutazione del servizio proposto

Il rapporto obbligatorio con l'Ente nascerà solo dopo l'intervenuta esecutività della determinazione dirigenziale di affidamento del servizio.

Art. 8. Prezzi

I prezzi derivanti dall'eventuale ribasso offerto si intendono comprensivi di ogni onere e spesa, IVA esclusa. I prezzi offerti si intendono altresì comprensivi di quant'altro necessario a garantire la realizzazione del servizio a regola d'arte.

Inoltre, detti prezzi si intendono accettati dall'operatore economico in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e si dichiarano quindi fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

Si riconosce la revisione prezzi ai sensi dell'art. 60 del Codice e dell'Allegato II.2 - bis al Codice.

Il codice **CPV 92600000-7 Servizi sportivi**, prescelto fa riferimento alla tabella D2, di cui al predetto allegato, che crea la corrispondenza tra il codice CPV e il Codice Ateco identificato con il n. [0941]. Al momento dell'aggiudicazione verrà indicata l'ultima data disponibile degli indici pubblicati da ISTAT da prendere a riferimento per la revisione prezzi.

Art. 9. Forma del contratto - spese ed oneri contrattuali – cauzione

Il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art.18, comma 1, del Codice e dell'art. 8, comma 2, lett. a), del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti della Provincia di Reggio Emilia.

Il soggetto affidatario, a garanzia della perfetta ed integrale esecuzione degli obblighi contrattuali, dovrà versare entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di affidamento del servizio una cauzione mediante fidejussione bancaria o assicurativa pari al 5% del servizio, esclusa I.V.A.

La fideiussione, a pena di esclusione, dovrà espressamente prevedere quanto segue:

- essere escutibile entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;

- prevedere espressamente che non è concesso il beneficio della preventiva escussione ex Art. 1944 c.c.

La stessa dovrà essere vincolata per tutta la durata del contratto e, in ogni caso, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Provincia di Reggio Emilia, per quanto di ragione, verso l'affidatario, solo a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

In ogni caso la cauzione sarà svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta della Provincia di Reggio Emilia.

Qualora l'ammontare della cauzione si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'affidatario dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Provincia di Reggio Emilia.

In caso di grave inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, la Provincia di Reggio Emilia avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Art. 10. Responsabilità e sicurezza

Il soggetto affidatario dell'impianto sportivo e dei locali di pertinenza, e gli istituti scolastici utilizzatori degli impianti sportivi in parola, nello specifico liceo Scientifico Spallanzani, istituto Scaruffi-Levi-Tricolore, istituto Filippo Re, liceo Matilde di Canossa, Liceo Chierici, per quanto di loro competenza, dovranno ottemperare per la gestione della sicurezza antincendio a quanto disposto all' art. 19 del Testo coordinato del D.M. 18.3.1996 e s.m.i. "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi".

Inoltre gli Istituti scolastici, attraverso i propri responsabili designati, dovranno essere informati e formati da parte di personale e/o funzionari incaricati dal soggetto affidatario, su tutti gli aspetti inerenti la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e le modalità di acceso ed utilizzo dei quadri elettrici e degli impianti allarme.

Art. 11 – Subappalto

Al subappalto si applica l'art.119 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art.119, comma 4, lett. c) del Codice, qualora l'operatore economico intenda ricorrere al subappalto, dovrà indicare in sede di offerta la % da subappaltare, la tipologia di servizi o forniture, ovvero le parti di essi, specificando nel dettaglio le caratteristiche dei servizi o forniture da subappaltare.

Art. 12. Obblighi assicurativi

Gli istituti scolastici sopra elencati utilizzatori dell'impianto sportivo dovranno provvedere alla copertura assicurativa degli alunni e del personale docente e ATA dell'istituto. A tale scopo la scuola provvederà a sottoscrivere apposita polizza infortuni per gli alunni e di responsabilità civile per alunni e personale docente ed ATA.

Della avvenuta stipula di tale polizza gli istituti scolastici daranno comunicazione alla Provincia e al soggetto affidatario prima dell'inizio di ogni anno scolastico.

Art. 13. Pagamento

La corresponsione al soggetto affidatario dell'importo complessivo dovuto da parte della Provincia avverrà, dietro presentazione di regolare fattura, nel seguente modo:

- entro 30 giorni dalla data della fattura consuntiva delle ore di effettivo utilizzo per il periodo settembre – dicembre di ogni anno scolastico, emessa a conclusione del suddetto periodo di riferimento;
- il rimanente importo per il periodo gennaio – giugno di ogni anno scolastico, entro 30 giorni dalla data della fattura consuntiva delle ore di effettivo utilizzo da parte degli istituti scolastici utilizzatori per il periodo di riferimento;

In caso di modifica del calendario di utilizzo con una conseguente diminuzione delle ore utilizzate, la Provincia di Reggio Emilia disporrà per il pagamento dell'effettivo utilizzo degli impianti sportivi e dei locali di servizio annessi.

La fattura dovrà essere intestata a:

Provincia di Reggio Emilia - Corso Garibaldi, 59 - 42121 Reggio Emilia ;

ed inviarla tramite il sistema di fatturazione elettronica, come da Decreto Ministeriale 3 aprile 2013 n. 55, utilizzando il codice ufficio: **UF1187**

Oltre al “Codice Univoco Ufficio”, che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, si devono altresì indicare nella fattura i seguenti dati:

- CIG;
- numero/i del buono d'ordine;
- il codice IBAN completo su cui effettuare il pagamento;
- la scadenza della fattura.

Art. 14. Penali

La Provincia ha la facoltà di controllare l'esatto adempimento del servizio affidato.

Qualora fossero accertate dalla Provincia o dall'istituzione scolastica inadempienze rispetto a quanto previsto nel contratto, la Provincia ha la facoltà di applicare le seguenti penali nei confronti del soggetto affidatario. Le inadempienze dovranno essere tempestivamente notificate alla Provincia per iscritto da parte della scuola:

1. in caso di ritardata o mancata apertura dell'impianto rispetto agli orari convenuti si applicherà una penale dello 0,85 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni ritardato o mancato utilizzo dell'impianto;
2. in caso di precario stato di pulizia o di mancata esecuzione dei servizi di pulizia di competenza del soggetto affidatario si applicherà una penale dello 0,85 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni inadempienza legata alla parziale o mancata prestazione di pulizia;
3. nel caso il soggetto affidatario venga meno agli obblighi inerenti al servizio di sorveglianza si applicherà una penale dello 0,85 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
4. nel caso di ogni altra inadempienza che comprometta, anche in minima parte, l'effettivo utilizzo dell'impianto da parte della scuola superiore utilizzatrice si applicherà una penale dello 0,85 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

La penale dovrà essere notificata alla ditta affidataria via pec e sarà addebitata sui crediti vantati dalla ditta dipendenti dal contratto relativo al servizio in questione. Per l'incasso delle penali può essere escussa anche la cauzione di cui al precedente art. 9.

Art. 15. Cause di forza maggiore

Per il non utilizzo dovuto a cause di forza maggiore sarà riconosciuto, a seguito di precisa individuazione da parte dell'aggiudicatario, un importo a pagamento dei soli costi fissi sostenuti, purché adeguatamente documentati, al netto di eventuali ristori percepiti per la medesima causa di forza maggiore e a qualunque titolo dall'aggiudicatario, in ragione del servizio svolto o da svolgere.

Art. 16. Assunzione obblighi di tracciabilità ex L. 136/2010

Ai sensi della L.136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nella documentazione da presentare per la stipula del contratto, si dovrà indicare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, a tutta la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del contratto dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo gara (CIG), attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, che verrà comunicato in sede di affidamento del servizio. Dovranno inoltre essere comunicati le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato, entro 7 gg. dalla loro accensione o, nel caso di c/c già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica. E' fatto obbligo di provvedere altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi. A pena di nullità assoluta, la ditta assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere riportata in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio di cui al presente capitolato e la Provincia potrà verificare in ogni momento tale adempimento.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne darà immediata comunicazione alla Provincia di Reggio Emilia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia.

Art. 17. Risoluzione

La Provincia, previa diffida del Dirigente del Servizio Sicurezza sismica, Edilizia e Programmazione scolastica ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, si riserva la facoltà di risolvere il rapporto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per il soggetto affidatario, qualora siano state contestate almeno due inadempienze di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del precedente art. 13.

In tal caso al soggetto affidatario sarà addebitato l'ammontare delle penali per gli inadempimenti eventualmente già maturati al momento della risoluzione, senza pregiudizio di ogni ragione ed azione per rivalsa di ulteriori danni subiti o spese sopportate.

Il contratto potrà essere risolto unilateralmente dalla Provincia, con un preavviso scritto di almeno 60 (sessanta) giorni, nel caso in cui l'effettivo e complessivo fabbisogno degli istituti scolastici utilizzatori sopra elencati non renda necessario reperire sul territorio del comune di Reggio Emilia impianti sportivi privati idonei a consentire lo svolgimento dell'attività di scienze motorie e sportive, cui consegua l'insussistenza dell'oggetto del presente capitolato.

Art. 18. Divergenze

La competenza a conoscere delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto spetta, ai sensi dell'articolo 20 del Codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

E' escluso, pertanto, il deferimento al giudizio arbitrale delle eventuali controversie contrattuali.

Art. 19. Norme generali

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di Legge vigenti, nonché alle norme del Codice Civile che possono trovare applicazione nella fattispecie.

Responsabile del Progetto ex art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023: Ing. Azzio Gatti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SICUREZZA SISMICA, EDILIZIA E
PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA
f.to (Ing. Azzio Gatti)